

Comunicazione a:

FARMACIE
GROSSISTI
OSPEDALI

Commercio di medicinali a scopo di doping

La Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport¹ vieta la fabbricazione, l'importazione, la mediazione, lo smercio, la prescrizione e la dispensazione di prodotti a scopo di doping (art. 11 d).

L'elenco delle sostanze proibite figura nell'allegato all'Ordinanza del DDPS² sui prodotti e sui metodi dopanti³. Si invita a prendere atto che questo elenco è stato aggiornato al 1.2.2006.

Eventuali importazioni dall'estero di medicinali contenenti sostanze figuranti in tale elenco vengono segnalate dalle autorità doganali al Ministero pubblico, il quale può aprire un procedimento per stabilire quale sia la destinazione della merce importata.

Chi fabbrica, importa, smercia, dispensa prodotti a scopo di doping o fa da intermediario oppure utilizza su terzi metodi a scopo di doping, è punito con la detenzione o con la multa fino a centomila franchi.

Il farmacista cantonale
Giovan Maria Zanini

¹ RS 415.0, consultabile su Internet via il sito www.ti.ch/pharma, sezione "normative farmaceutiche".

² Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

³ RS 415.052.1, consultabile su Internet via il sito www.ti.ch/pharma, sezione "normative farmaceutiche".